



STATUTO

CLUB SERENISSIMA STORICO auto - moto

ASSOCIAZIONE SENZA SCOPI DI LUCRO

Via F.Filzi, 28 - 31015 CONEGLIANO (TV) Tel. e Fax
0438 35617 - email: info@clubserenissimastorico.it
www.clubserenissimastorico.it

ART. 1) - L'Associazione denominata Club Serenissima Storico – Auto – Moto è un ente non commerciale, senza scopo di lucro, costituita a tempo indeterminato, con sede in Conegliano Via Filzi n. 28 e riunisce i cultori e i possessori di veicoli di ogni marca, con l'intento di praticare e promuovere attività turistiche e culturali della Motorizzazione Storica.

I colori sociali sono rosso-oro.

ART. 2) – Gli scopi del Club sono quelli di perseguire le finalità dell'interesse generale della Motorizzazione Storica, secondo le direttive dell'Asi che si impegna a rispettare.

A tal fine l'Associazione svolgerà tutte le attività utili per dare la possibilità ai soci di incontrarsi, scambiarsi informazioni e materiali relativi ai veicoli storici, aiutarsi e consigliarsi vicendevolmente nell'acquisto, nel restauro e conservazione di detti veicoli.

L'Associazione organizzerà manifestazioni nell'ambito e sotto l'osservanza dei regolamenti dell'Asi e si farà parte diligente per consentire ai soci di partecipare, oltre che nelle manifestazioni organizzate dalla stessa Associazione, anche a quelle che si terranno tanto in Italia che all'estero, organizzate da altri enti e /o Amministrazioni Pubbliche.

Art. 3) – L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci ed ha durata illimitata.

I soci possono essere distinti in varie categorie quali: **Fondatori, Ordinari, Sostenitori, Onorari.**

Sono soci " Fondatori " i promotori che figurano nell'atto Costitutivo dell'Associazione.

Sono soci "Ordinari " coloro che ne facciano domanda e siano ammessi secondo le normative di cui ai successivi artt. 4 e seguenti

Sono soci " Sostenitori " coloro che con la loro spontanea volontà contribuiscono economicamente al sostegno dell'Associazione.

Sono nominati come soci " Onorari " un numero ristretto di personalità che hanno dato e/o diano, con la loro qualificata attività, un contributo rilevante all'Associazione.

Tale attribuzione viene deliberata dall'Assemblea con almeno una maggioranza del 50% più uno dei voti.

I soci onorari hanno gli stessi diritti degli altri soci.

Ogni socio ha diritto di esprimere con un voto la sua preferenza.

Ogni socio deve partecipare alla vita dell'Associazione contribuendo fattivamente all'attività della stessa.

Art. 4 – Le domande di ammissione a socio si rivolgono al Consiglio Direttivo, il quale decide sulla domanda a maggioranza.

Il socio all'atto dell'ammissione deve dichiarare di accettare integralmente e senza riserve gli obblighi tutti derivanti dallo Statuto Sociale ed eventuali regolamenti, oltre a pagare la quota di ammissione.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, stabilisce anno per anno l'ammontare della quota di ammissione e della quota sociale annua.

Art. 5 – Possono divenire soci le persone maggiorenni che dichiarino di accettare incondizionatamente il presente Statuto e i Regolamenti interni.

La qualità di socio si perde per:

- decesso
- dimissioni
- morosità nel pagamento della quota sociale (non avendo rispettato il termine stabilito)
- per esclusione con delibera del Consiglio Direttivo.

L'impegno a rimanere socio è annuale, tuttavia in caso di dimissioni, il recesso ha efficacia dal mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recesso.

In caso di continua morosità l'esclusione ha efficacia dal primo gennaio dell'anno per il quale non si è versata la quota annuale.

Fatto salvo quello previsto nell'art. 21 (controversie tra assemblea e soci), in presenza di gravi motivi, in particolare qualora il socio abbia svolto opera contraria ai fini e agli interessi dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può procedere all'esclusione del socio. L'esclusione ha effetto immediato.

Sono comunque motivi di esclusione il diffamare e/o denigrare l'Associazione e la sua attività e l'appropriarsi di beni dell'ente.

Art. 6 – Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- Beni, immobili e mobili;
- Contributi;
- Donazioni e lasciti
- Raccolta fondi e ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo, e approvate dall'Assemblea.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto di beni necessari all'Associazione che potrà devolvere in beneficenza parte delle risorse economiche.

ART. 7 - Le quote associative devono essere versate entro il mese di febbraio dell'anno di competenza e avranno validità fino al 31 dicembre di ogni anno. Diventa moroso il socio che non abbia provveduto al pagamento della quota entro il termine di cui sopra.

Le quote associative sono irripetibili non sono né rivalutabili né trasmissibili.

ART. 8 – Gli Organi del Club sono:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- e) Il Collegio dei Proviviri.

Tutte le riunioni, le adunanze e le assemblee degli organi del Club di regola si tengono in presenza, salvo, in caso di necessità, con collegamento telematico.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 9 – L'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria) è sovrana ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale, ciascuno di essi dispone di un solo voto da esprimersi in presenza.

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

- a) Approva il bilancio-rendiconto consuntivo e quello preventivo annuale,
- b) Elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri tra tutti i soci.

ART. 10 – L'Assemblea è convocata in via ordinaria, dal Presidente mediante convocazione scritta ad ogni socio almeno 15 giorni prima di quello fissato, a mezzo posta ordinaria, per l'approvazione dell'esercizio finanziario e indicherà gli argomenti dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione in prima convocazione, e non raggiungendo il numero legale, in seconda convocazione.

La prima e la seconda convocazione potranno avvenire nello stesso giorno.

L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio dovrà essere compilato il conto consuntivo della gestione (Rendiconto economico e Finanziario) sia dell'attività istituzionale che non istituzionale redatto dal Consiglio Direttivo e accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti da presentarsi, unitamente alla relazione del Presidente, all'Assemblea dei Soci che si terrà, dopo la chiusura dell'anno finanziario, di regola entro 4 mesi (quattro) dalla chiusura dell'esercizio o entro 6 mesi (sei) qualora per particolari esigenze lo richiedano.

In tale riunione si procede anche al rinnovo delle cariche sociali, nel caso in cui coincida con la scadenza del mandato al Direttivo.

E' espressamente garantito il diritto di voto, senza alcuna esclusione, a tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e non radiati, ma la eleggibilità ad essere componenti gli organi dell'Associazione di cui all'art.8, lettere B-C-D-E di tutti i soci con almeno 2 (due) anni consecutivi di appartenenza all'Associazione e regolarmente iscritti all'Asi.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione.

ART. 11 – L'Assemblea sarà convocata, in via straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo creda opportuno o quando ne sia fatta richiesta alla presidenza da almeno un quinto dei soci, con lettera motivata, e sarà data comunicazione ai soci a mezzo lettera scritta almeno 15 giorni prima di quello fissato.

Gli associati votano per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti nonché per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Art. 12 – L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei membri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

Per le votazioni non sono ammesse deleghe.

Art. 13 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice-Presidente, o in mancanza di questi da uno dei propri componenti nominato dall'Assemblea stessa.

Funge da Segretario dell'Assemblea, il Segretario dell'Associazione o, in sua assenza, un socio designato all'uopo dal Presidente dell'Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri o in mancanza il Collegio dei Revisori dei Conti, verifica il diritto di voto dei soci e funge da Commissione di scrutinio per le eventuali votazioni. Delle delibere assembleari sarà redatto verbale e verrà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

I soci che intendono presentarsi alla carica di Consigliere, devono presentare regolare candidatura per iscritto alla segreteria dell'Associazione, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea indetta per l'elezione del Consiglio Direttivo.

ART. 14 – L'Assemblea dei soci nomina, per scrutinio segreto, il Consiglio Direttivo composto al massimo da 7 (sette) componenti, in numero ogni caso dispari; il Collegio dei Revisori dei Conti composto da 3 (tre) componenti e il Collegio dei Probiviri, composto da 3 (tre) componenti.

Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei conti avranno la durata di 4 (quattro) anni e i costituenti saranno rieleggibili.

ART. 15 – Il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea, nominerà il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione sia per l'Amministrazione sia per la direzione ed il buon andamento della medesima.

Il Vice Presidente, coadiuva nelle sue attribuzioni il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, lo sostituisce.

Il Consigliere con Funzioni di Segretario-Tesoriere, opera secondo le direttive del Consiglio di appartenenza, redige i verbali delle sedute delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, cura la buona tenuta dell'amministrazione e dei registri dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti, su tutte le questioni della vita amministrativa e sportiva dell'Associazione in attuazione dei fini posti dallo Statuto Sociale.

ART. 16 – Il Consiglio si riunisce, su invito del Presidente, ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità e almeno una volta ogni due mesi, si riunisce altresì in caso di richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio medesimo.

Ogni componente deve essere invitato alla riunione almeno 3 giorni prima della data fissata e viene ritenuto dimissionario qualora manchi a tre riunioni consecutive senza giustificati motivi. In caso di massima urgenza il Consiglio può essere convocato con preavviso di 24 ore indicando gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 17 – L'invito alle riunioni deve indicare l'oggetto delle delibere. Ogni componente del Consiglio può peraltro fare proposte o comunicazioni sia relative alle proprie specifiche attribuzioni sia nell'interesse dell'Associazione senza che comunque su tali proposte si possa deliberare nella stessa seduta, a meno che alla stessa sia presente la totalità dei componenti del Consiglio.

Le delibere del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri sono valide qualora siano approvate dalla maggioranza.

ART. 18 – Il Consiglio Direttivo può delegare ai suoi componenti i compiti relativi a particolari questioni o settori di attività sportiva. A tale proposito il Consiglio Direttivo può formare delle "Commissioni" anche con soci non facenti parte del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo sceglie fra i suoi componenti e, ove occorra fra i soci, degli esperti per particolari incarichi.

ART. 19 – In caso di dimissioni di componenti del Consiglio questi saranno eletti in occasione della prima Assemblea dei soci utile.

In caso di dimissioni del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario-Tesoriere, il Consiglio provvede alla nomina o nuova elezione in seno al Consiglio Direttivo

Ogni dimissionario è tenuto a fare integrale ed immediata trasmissione di tutto quanto riguarda le speciali attribuzioni, di cui sia stato eventualmente incaricato, al Consiglio.

In caso di dimissioni plenarie e della maggioranza dei Consiglieri, devono entro un mese essere indette nuove elezioni.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio sono prorogati i poteri di ordinaria amministrazione del Consiglio dimissionario.

ART. 20 – Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Tutti i membri del Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre Società e/o Associazioni nell'ambito della medesima attività.

Art. 21 – Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all'esecuzione o all'approvazione del presente Statuto o comunque relativa ai rapporti dell'Assemblea con i soci, essa è attribuita alla competenza del Collegio dei Probiviri.

Nella sua prima riunione decide anche su ogni controversia insorta fra i soci e irroga le sanzioni disciplinari per la violazione del presente Statuto nonché delle regole sportive e morali che regolano la vita dell'Associazione.

La sanzione della radiazione si applica solo per gravi o ripetute violazioni al presente Statuto e alle norme sportive e morali che regolano la vita dell'Associazione .

Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri, immediatamente esecutive che devono subito essere comunicate con lettera raccomandata agli interessati, è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo nel termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

ART. 22 – L'Associazione si estingue per le cause previste dal Codice Civile.

L'Associazione si scioglie se in sede di Assemblea straordinaria almeno i quattro quinti dei votanti presenti abbiano votato in favore dello scioglimento.

Art. 23 – In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe ovvero secondo le modalità previste dall'art. 148 comma 8 lettera "b" TUIR.

Art. 24 – Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

Conegliano 22 aprile 2022.